

Emanato con D.R. rep. n 760-2020 del 9 marzo 2020

REGOLAMENTO RELATIVO A SPIN-OFF E START-UP DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e ambiti di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

TITOLO II - COMPETENZE

Articolo 3 – Commissione competente

Articolo 4 – Servizio Competente

TITOLO III – REQUISITI E PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

Articolo 5 - Soggetti legittimati e oggetto delle spin-off e delle start-up

Articolo 6 – Partecipazione del personale dell'Ateneo

Articolo 7 – Autorizzazione per il personale dell'Ateneo

Articolo 8 – Incompatibilità e conflitto d'interessi

Articolo 9 – Requisiti delle spin-off

Articolo 10 – Procedura di costituzione di spin-off

TITOLO IV – RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Articolo 11 – Agevolazioni

Articolo 12 – Autorizzazione all'utilizzo del logo

Articolo 13 – Monitoraggio

Articolo 14 – Partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale della spin-off

Articolo 15 – Uscita dalle spin-off partecipate e modifica dello status

Articolo 16 – Disciplina della proprietà intellettuale

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17 – Disciplina delle start-up

Articolo 18 – Disciplina transitoria

Articolo 19 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione

1. L'Università degli Studi di Pavia (di seguito anche soltanto "l'Università" o l'Ateneo"), in conformità ai principi generali del proprio Statuto favorisce la costituzione di organismi di diritto privato originati da proprie attività di ricerca, denominati "spin-off" e "start-up" dell'Università degli Studi di Pavia.

1. Il presente Regolamento recepisce quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e dal D.M. 10 agosto 2011, n. 168, rubricato "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

2. Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure per l'accREDITAMENTO di spin-off e start-up e in particolare:

- la definizione, i requisiti e il processo di accREDITAMENTO di una società spin-off o start-up dell'Università di Pavia;

- i requisiti e le incompatibilità per la partecipazione alle società spin-off e start-up da parte di personale universitario, assegnisti, dottorandi, borsisti di ricerca e studenti;
- le misure volte a prevenire i conflitti di interesse del personale universitario coinvolto nelle attività delle spin-off e delle start-up;
- i rapporti delle società spin-off e start-up con l'Università;
- le modalità di monitoraggio delle spin-off e start-up dell'Università.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **spin-off dell'Università di Pavia:** le nuove imprese innovative, costituite in forma di società di capitali, che nascono su iniziativa di personale dell'Ateneo, strutturato e non (professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti, personale tecnico amministrativo, etc.) e che basano il proprio business su beni e servizi innovativi ideati e sviluppati attraverso le attività di ricerca svolte in Ateneo;
- **spin-off partecipate:** le spin-off costituite e partecipate da personale dell'Ateneo e, a livello di capitale sociale, anche dall'Università o da altro soggetto individuato dall'Università per la gestione delle partecipazioni alle spin-off;
- **spin-off non partecipate:** le spin-off costituite e partecipate da personale dell'Ateneo e non partecipate, a livello di capitale sociale, dall'Università o da altro soggetto individuato dall'Università per la gestione delle partecipazioni alle spin-off;
- **start-up dell'Università di Pavia:** le nuove imprese innovative che nascono durante il percorso formativo in Ateneo di studenti di corso di laurea o dottorato di ricerca e la cui strategia di business si basa su beni e servizi innovativi ideati e sviluppati valorizzando le conoscenze e le competenze acquisite;
- **personale docente:** i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i professori straordinari a tempo determinato e i ricercatori;
- **personale dell'Ateneo:** il personale docente (professori di ruolo di prima e seconda fascia, professori straordinari a tempo determinato e ricercatori), i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti e il personale tecnico-amministrativo.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 3 - Commissione competente

1. Le iniziative in materia di spin-off e start-up sono di competenza della "Commissione per il trasferimento della conoscenza", di seguito indicata come "Commissione", costituita con Delibera n. 24/2014 del Senato Accademico del 17/02/2014 e presieduta dal Pro Rettore (o dal Delegato del Rettore) alla Terza Missione.

2. La Commissione, integrata dai Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei proponenti, ricevuta la relativa delibera dei Consigli di Dipartimento, valuta la proposta di spin-off e formula un parere a riguardo.

3. Per l'esame delle singole proposte, la Commissione potrà avvalersi, su richiesta del Pro Rettore alla Terza Missione, della valutazione di altri soggetti, anche esterni all'Ateneo, con competenze di mercato nello specifico settore di business della spin-off.

4. I proponenti sono invitati a prendere parte alla seduta della Commissione per illustrare il loro piano imprenditoriale.

5. La Commissione, in particolare, formula il proprio parere in merito ai seguenti elementi:

- "Piano di Business" della proposta imprenditoriale;
- costituzione dell'impresa come spin-off;
- concorrenza in via potenziale tra la spin-off e Università, nonché incompatibilità tra l'attività della spin-off e le attività e i fini istituzionali dell'Ateneo, anche in considerazione

dei ruoli ricoperti all'interno della società dai soggetti proponenti e da eventuale altro personale della comunità universitaria coinvolto nelle attività della spin-off;

- eventuali agevolazioni previste per le spin-off.

6. Nel caso, in particolare, di spin-off partecipata dall'Università, la Commissione esprime un parere anche in merito a:

- eventuale partecipazione diretta dell'Università al capitale della spin-off, con relativi dettagli;
- statuto della società spin-off;
- eventuali patti parasociali;
- eventuale nomina dei rappresentanti dell'Università nell'assemblea della spin-off, nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale (o altro organo di controllo) della società, se costituiti;
- quant'altro occorra nei rapporti tra l'Università, la società spin-off e gli altri soci.

Art. 4 – Servizio competente

1. Il Servizio Ricerca e Terza Missione è il Servizio dell'Amministrazione centrale dell'Università che supporta l'avvio e lo sviluppo dei progetti imprenditoriali, e svolge funzioni di promozione, supervisione e monitoraggio delle spin-off e start-up ("Servizio competente").

2. Il Servizio Ricerca e Terza Missione:

- istruisce le pratiche al fine di verificare la presenza dei requisiti formali previsti dal presente Regolamento e dalle policy adottate dall'Ateneo in materia per la presentazione della richiesta di costituzione della spin-off e della start-up;
- sostiene i proponenti nella definizione e strutturazione dell'idea imprenditoriale, nella definizione delle condizioni di sfruttamento dei beni immateriali generati nell'ambito dell'Università e/o nella valorizzazione delle opportunità per l'Università;
- cura l'istruttoria relativa alla procedura di accreditamento delle società;
- svolge le attività di segreteria per la Commissione, curando la conservazione dei relativi atti;
- supporta la procedura di monitoraggio dei risultati raggiunti dalle società accreditate;
- supporta la procedura istruttoria per la richiesta di proroga e/o rinnovo dei servizi e agevolazioni a favore delle società spin-off e start-up che ne fanno richiesta.

3. Per la costituzione di spin-off e start-up il Servizio competente si coordina con congruo anticipo con il servizio di Ateneo cui sono affidate le attività in materia di partecipazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di legge e degli adempimenti procedurali connessi.

TITOLO III – REQUISITI E PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

Art. 5 - Soggetti legittimati e oggetto delle spin-off e delle start-up

1. La costituzione di una spin-off può essere proposta su iniziativa del personale dell'Ateneo.

2. La partecipazione del personale universitario alla spin-off può aversi in termini di partecipazione al capitale sociale e/o in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, mettendo a disposizione della nuova entità giuridica il *know-how* di cui il personale universitario stesso è proprietario, ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale, e le competenze generate in un contesto di ricerca.

3. La costituzione di una start-up può essere proposta su iniziativa di studenti o dottorandi dell'Ateneo.

4. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale, senza rivestire la qualità di proponenti, anche altri soggetti esterni all'Università, nonché altre persone giuridiche, pubbliche o private.

5. L'oggetto dell'attività imprenditoriale deve consistere nello sviluppo, nella produzione e/o commercializzazione di beni e servizi altamente innovativi, ideati e sviluppati valorizzando i risultati delle attività di ricerca svolte in Università o sviluppati in ambito universitario, fermo restando che l'attività imprenditoriale non deve essere in concorrenza con le attività istituzionali dell'Ateneo e con quelle di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980 svolta dall'Università in favore di enti pubblici o privati.

Art. 6 – Partecipazione del personale dell'Ateneo

1. L'attività svolta dal personale dell'Ateneo a favore delle società aventi caratteristiche di spin-off o start-up non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università.

2. Il personale dell'Università che partecipa alle spin-off e alle sue attività opera nel rispetto del Codice Etico di Ateneo che deve intendersi qui integralmente richiamato, con particolare riferimento alle disposizioni sul conflitto di interessi e a quelle relative all'abuso di ruolo dominante, all'uso del nome e della reputazione dell'Università, ai doni, ai benefici e agli atti di liberalità nonché alla tutela della proprietà intellettuale.

3. Ai professori e ricercatori è consentito ricoprire cariche formali nell'ambito delle spin-off mantenendo il regime a tempo pieno, a condizione di non pregiudicare il regolare e diligente svolgimento dei compiti di didattica, di ricerca e istituzionali. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con tali compiti, il docente o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società, a meno che non richieda di essere collocato in aspettativa.

Art. 7 – Autorizzazione per il personale dell'Ateneo

1. La carica o l'incarico attribuiti a professori e ricercatori presso le società devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali da parte di professori e ricercatori dell'Università degli Studi di Pavia", salva l'ipotesi di designazione dell'Ateneo a far parte del consiglio di amministrazione di spin-off, della quale il designato non sia socio o proponente.

2. La partecipazione alle spin-off del personale tecnico-amministrativo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione a società e di svolgimento di incarichi extra-istituzionali, anche secondo quanto previsto dai pertinenti regolamenti di Ateneo. L'autorizzazione deve essere richiesta al Direttore Generale.

3. Per i dottorandi, titolari di assegni di ricerca e borsisti di ricerca valgono le disposizioni generali in tema di incompatibilità previste da leggi e regolamenti. Gli assegnisti di ricerca possono svolgere a favore della spin-off attività retribuita o non retribuita, previo parere del tutor, su autorizzazione del Consiglio di Dipartimento. I dottorandi di ricerca possono svolgere a favore della spin-off attività retribuita o non retribuita, previo parere del tutor, su autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato.

4. Il docente a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin-off deve comunicare al Servizio competente di cui all'art. 4, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

Art. 8 – Incompatibilità e conflitto d'interessi

1. Il Rettore, i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università, i membri del Senato accademico, i Direttori dei Dipartimenti, i membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin-off o start-up. È

fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato dall'Ateneo a far parte del consiglio di amministrazione di spin-off o start-up, del quale non sia socio o proponente.

2. All'atto di assunzione della carica o dell'incarico, il professore o ricercatore che partecipi a qualunque titolo alle società aventi caratteristiche di spin-off rilascia al servizio competente di cui all'art. 4 dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

3. È fatto divieto al personale docente che partecipi alla spin-off, di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Ateneo, ivi compresa l'attività di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980 svolta dall'Università in favore di enti pubblici o privati. Eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nella partecipazione alle attività della spin-off, vanno tempestivamente comunicate all'Università.

Art. 9 – Requisiti delle spin-off

1. Le spin-off dell'Università devono soddisfare i seguenti requisiti:

- lo scopo deve essere la creazione di valore economico, non disgiunto dal perseguimento del profitto;
- l'attività e gli obiettivi devono essere chiaramente riconducibili alla valorizzazione economica di risultati di ricerca dell'Ateneo, devono favorire l'attività di ricerca dell'Ateneo e non essere in diretta concorrenza con le attività dell'Ateneo e delle sue strutture;
- il piano di business deve essere chiaramente identificato e realizzabile;
- il rapporto tra la società spin-off e l'Ateneo deve essere chiaramente definito e regolato in apposito accordo scritto;
- devono essere rispettati i requisiti di partecipazione del personale universitario alle spin-off di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente Regolamento;
- devono essere rispettati i requisiti per la partecipazione al capitale sociale delle spin-off di cui all'articolo 14 del presente Regolamento.

Art. 10 - Procedura di costituzione di spin-off

1. La procedura di costituzione delle spin-off si compone delle seguenti fasi:

a) Verifiche preliminari

Le verifiche preliminari sulla possibilità di costituzione della spin-off sono svolte con il supporto dei servizi offerti dal Servizio competente.

b) Predisposizione del "piano di business":

A seguito delle verifiche preliminari di cui alla precedente lettera a), ove sussistano i presupposti, il *team* dei proponenti procede con la redazione di un piano di business nel rispetto delle policy in tema di nuova imprenditorialità adottate dall'Università.

c) Parere dei Consigli di Dipartimento

I proponenti devono acquisire il parere dei Consigli di Dipartimento di afferenza in relazione all'attinenza e compatibilità delle attività della spin-off con le attività di ricerca dei Dipartimenti stessi e, eventualmente, in relazione alla concessione degli spazi e all'utilizzo delle attrezzature presso le medesime strutture.

d) Presentazione alla Commissione della proposta imprenditoriale

La proposta di costituzione della spin-off viene presentata, per la relativa valutazione, alla Commissione per il trasferimento della conoscenza, di cui all'art.3 del presente Regolamento, corredata da:

- piano di business;
- dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- parere dei Consigli di Dipartimento di afferenza dei proponenti;
- eventuale richiesta di partecipazione diretta dell'Università al capitale sociale;

- ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per la presentazione dell'iniziativa imprenditoriale.

La Commissione può chiedere integrazioni e ulteriori informazioni ai proponenti. La Commissione, entro 2 mesi dal ricevimento della documentazione completa, esprime parere motivato in merito alla proposta, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 3 del presente Regolamento.

e) Presentazione della proposta agli Organi accademici e deliberazioni

In caso di parere positivo della Commissione, la proposta di costituzione della spin-off è sottoposta, alla valutazione del Senato Accademico corredata di:

- piano di business, in forma di *executive summary*,
- parere dei Consigli di Dipartimento di afferenza dei proponenti;
- parere della Commissione.

Acquisito il parere del Senato Accademico, la proposta di costituzione della spin-off è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, comprensiva di:

- piano di business, in forma di *executive summary*,
- parere della Commissione;
- parere del Senato Accademico;
- bozza di statuto;
- eventuale bozza di patti parasociali.

TITOLO IV – RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 11 - Agevolazioni

1. L'Università degli Studi di Pavia prevede agevolazioni a favore delle spin-off.

Tali agevolazioni possono essere erogate dall'Ateneo, anche tramite le sue strutture, o da altri soggetti *partner* e sono opportunamente personalizzate sulla base delle singole iniziative imprenditoriali.

2. Le agevolazioni messe a disposizione dall'Ateneo per le spin-off possono riguardare, nello specifico:

- l'utilizzo di spazi e attrezzature dell'Ateneo o delle proprie strutture a condizioni agevolate rispetto ai prezzi di mercato;
- azioni specifiche presso eventuali incubatori di impresa; assistenza per la partecipazione a *network* e progetti a livello nazionale e internazionale;
- promozione della spin-off nei confronti di soggetti finanziatori esterni (*business angels, venture capitalist, etc.*);
- utilizzo della denominazione "spin-off dell'Università di Pavia" per le spin-off partecipate e "spin-off accreditata dell'Università di Pavia" per le spin-off accreditate;
- coinvolgimento nelle iniziative destinate al trasferimento della conoscenza dell'Ateneo.

3. Le agevolazioni onerose sono concesse per un periodo di 3 anni, rinnovabile una sola volta e per un periodo non superiore nel massimo a 3 anni.

Art. 12 - Autorizzazione all'utilizzo del logo

1. Alle spin-off partecipate è concesso l'utilizzo gratuito del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza, che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società, sentito il Servizio Legale.

Art. 13 - Monitoraggio

1. Nel rispetto dell'articolo 4, comma 4, D.M. n. 168/2011, l'Università effettua la puntuale vigilanza sul rispetto dei principi in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previsti dall'articolo 8 del presente Regolamento e dalla normativa vigente.

2. Ogni anno, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, tutte le spin-off sono tenute ad inviare al Servizio Competente una relazione in conformità alla modulistica predisposta dal Servizio Ricerca e Terza Missione e contenente:

- principali dati economici, finanziari e patrimoniali;
- dichiarazione a conferma della assenza di conflitto di interesse;
- eventuali modifiche rispetto alla precedente relazione per quanto riguarda la distribuzione del capitale sociale e la compagine dei soci con opportune motivazioni;
- specifica dei principali prodotti e servizi forniti sul mercato che hanno contribuito al fatturato;
- specifica del personale dell'Università, dipendente e non, che svolge attività a favore della Spin-off, delle retribuzioni, delle attività svolte e della tipologia di rapporto di lavoro con l'Ateneo, se modificata rispetto alla precedente;
- prospettive di sviluppo e di business per i successivi 3 anni, se modificate rispetto alle precedenti.

3. Le relazioni vengono inviate alla Commissione per il trasferimento della conoscenza per una valutazione di merito.

Art. 14 - Partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale della spin-off

1. La partecipazione dell'Università nella spin-off non può superare il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente, sentito il parere della Commissione competente. Tale partecipazione non può essere ridotta, se non per volontà dell'Università, e deve assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi della spin-off nel rispetto della normativa vigente.

2. I soci della spin-off dovranno, inoltre, sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, di durata non inferiore a 5 anni, ovvero nel limite massimo consentito dalla legge se inferiore.

Art. 15 - Uscita dalle spin-off partecipate e modifica dello status

1. L'individuazione del momento e delle condizioni di uscita dell'Università dalla spin-off partecipata vengono valutati, per ogni singolo, caso dall'Università.

2. Lo status di spin-off dell'Ateneo può essere mantenuto anche oltre il termine del periodo di agevolazioni e oltre il periodo di partecipazione al capitale sociale da parte dell'Università e può essere revocato in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Università.

Art. 16 – Disciplina della proprietà intellettuale.

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dalla spin-off successivamente alla sua costituzione appartiene alla spin-off medesima.

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora i risultati della ricerca:

- a) siano stati in parte generati in epoca anteriore alla costituzione della spin-off;
- b) siano stati conseguiti presso le strutture dell'Università, ancorché dopo la costituzione della spin-off;
- c) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture dell'Università.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, fatta salva la disciplina prevista dal D.Lgs. n.30 del 10.2.2005 in materia di titolarità dei diritti sulle invenzioni industriali, la proprietà intellettuale generata sarà soggetta a contitolarità tra Università e spin-off nella misura da determinarsi sulla base di appositi accordi che prevedano la disciplina delle attività di brevettazione e/o la valorizzazione dell'apporto universitario.

4. Il trasferimento di proprietà intellettuale brevettata o non brevettata dall'Università alla spin-off può avvenire solo sulla base di accordi di licenza o cessione formulati a fronte di una specifica proposta economica, in relazione alla quota di diritti detenuti dall'Università.

5. Per il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione della partecipazione universitaria, il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo può decidere di concedere alla spin-off diritti di prelazione o di opzione sulla proprietà intellettuale generata presso l'Università a fronte di una specifica proposta economica.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Disciplina delle start-up

1. Per le start-up, di cui all'art. 2, trova applicazione la stessa disciplina prevista dal presente Regolamento per le spin-off, in quanto applicabile.

Art. 18. - Disciplina transitoria

1. Alle società spin-off già in essere al momento di entrata in vigore del presente Regolamento viene assegnato il termine di sei mesi per conformarsi a quanto contenuto nel presente Regolamento.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e viene emanato con Decreto Rettorale.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo ufficiale di Ateneo e sostituisce qualunque previgente disposizione regolamentare in materia.